DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER LA SCUOLA

Breve analisi del decreto legge 98/2011, convertito con modificazioni nella legge 111/2011 e successive integrazioni, e modificazioni apportate dal D.L. 138/2011. Due manovre approvate in tempi record

A cura di ***Enzo Carrella e Gennaro Manna***

Con il presente articolo cercheremo di fare una breve analisi sulle norme sopra citate e limitatamente alle competenze che possono investire le scuole. L'argomento non è altro che una sintesi dell'insieme della manovra, con approfondimento degli articoli che coinvolgono la Pubblica Amministrazione in genere e, di conseguenza, le scuole.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrata in vigore, il 17 luglio, la legge di conversione del decreto legge recante disposizioni per la stabilizzazione finanziaria (Legge 15 luglio 2011, n. 111, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"). Con il passaggio al Senato con le opportune modificazioni, la manovra è stata approvata definitivamente. Principali provvedimenti: rincari sul bollo deposito titolo, ticket sanitari, aumento IRAP e concessioni dello Stato. In generale, la manovra colpirà i nuclei familiari con figli a carico, le spese mediche, per l'istruzione, per gli asili nido, per gli studenti universitari e i redditi da lavoro dipendente. Tagli anche sulle detrazioni e sulle deduzioni fiscali in tema di ristrutturazione e interventi per il risparmio energetico. Di seguito, in breve, i contenuti della manovra.

Questa ennesima manovra di "bilancio" apporta cambiamenti radicali che, in un paese degno della parola "democrazia", sarebbero stati approvati, a parere di chi scrive, con leggi ordinamentali. Purtroppo, quando l'emergenza è finanziaria, bisogna necessariamente rimboccarsi le maniche e cercare di evitare disastri peggiori.

Art. 9 - Standard, Spending Review e superamento della spesa storica delle amministrazioni dello Stato.

Dal 2012 verrà avviato un ciclo di analisi e valutazione della spesa ("spending review") per la definizione dei fabbisogni standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. La realizzazione della spending review è affidata al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia, sulla base di un atto di indirizzo del ministro dell'Economia, d'intesa con i Ministeri interessati. Si cerca così di superare il criterio della spesa storica e di razionalizzare quella delle amministrazioni. **In effetti "*spending review*" significa programmare e spendere per priorità. Aspetto, quest'ultimo, che le scuole fanno già da qualche anno, soprattutto per la mancanza di fondi e per la difficoltà dovuta all'assenza di liquidità.**

DEFINANZIAMENTO DELLE LEGGI DI SPESA NON UTILIZZATE NELL'ULTIMO TRIENNIO

Definanziamento delle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali, iscritti nel bilancio dello Stato relativamente agli esercizi 2008, 2009 e 2010, sulla base delle risultanze del rendiconto generale dello Stato dei relativi esercizi finanziari, risultano non impegna-

ti. Sono individuate per ciascun ministero con DPCM entro il 30 settembre 2011, successivamente, quindi, alla definizione degli stanziamenti suddetti in sede di consuntivo 2010.

Le disponibilità finanziarie vengono destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, previa rassegnazione all'entrata del bilancio dello Stato. Anche questo aspetto non può non preoccupare le scuole, anche se per loro, alla conclusione della restituzione dei fondi non spesi ci aveva già pensato la legge 167/2009, di conversione del D.L. 134/2009, cosiddetto "salva precari".
Su questo punto, però, c'è da fare una valutazione a vantaggio delle istituzioni scolastiche: il blocco dei finanziamenti nelle disponibilità Z dei programmi annuali per compensare i residui attivi non coperti dal 2006. Nella fattispecie, quindi, non siamo in presenza di impegni non assunti, ma di una precisa manifestazione di volontà imposta dalla Direzione generale della politica del Bilancio del MIUR. Costituiscono prova inconfutabile le note afferenti alla predisposizione dei programmi annuali 2009, 2010 e 2011.

Il mancato impegno, in sostanza, non è stata una cattiva gestione delle Scuole, ma una copertura cautelativa di crediti statali esosi, a fronte di spese obbligatorie anticipate con la disponibilità di cassa. Un dubbio ormai è lecito, limitatamente al nostro comparto: è stata vera crisi finanziaria o un'errata previsione del nostro Ministero? Su questo argomento, quando sarà emanato il DCPM, sarà opportuno coinvolgere tutte le parti interessate al problema. Il MIUR dovrà pur chiarire come gestire gli avanzi di fine esercizio con i residui attivi. Il rischio sarà quello del dissesto finanziario.

Art. 10-Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa pubblica

Questo articolo oltre a riportare le modalità delle spese dei vari Dicasteri, con il comma 8, modifica i commi da 1 a 3 dell'art. 36 del regio decreto 18/11/1923, n°2440:

Disposizioni sui residui: riduzione del termine di perenzione, procedura di ricognizione e abrogazione delle norme sulla conservazione dei residui di stanziamento.

La norma modifica la disciplina i termini di perenzione dei residui e quella della procedura di ricognizione annuale degli stessi. **Viene ridotto da tre a due anni il termine di perenzione dei residui passivi in conto capitale, analogamente a quanto già previsto per i residui passivi di parte corrente**. La norma vigente ne consentiva il mantenimento fino al terzo esercizio successivo a quello in cui era stato iscritto il relativo stanziamento. Modificata la disciplina sulle modalità di quantificazione dell'ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare a seguito di apposito programma di ricognizione, e le modalità di successivo utilizzo (art. 3, co. 39, l. 244/2007). Anche questa clausola sarà oggetto di approfondimento per ciò che attiene le competenze delle Istituzioni scolastiche.

Art. 11 - Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione.

Con questo articolo viene richiamato il sistema CONSIP. Sarà creata una rete telematica, affinché le PP.AA. possano dialogare direttamente allo scopo di ottimizzare e ridurre al massimo i costi per l'approvvigionamento di beni e servizi. Si tornerà alla "**centralizzazione**" del sistema.

Art. 16-Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

Con questo articolo sono state apportate diverse novità per ciò che riguarda il pubblico impiego:

Comma 1, lettera b): Blocco dei contratti dei dipendenti pubblici sino al 31/12/2014;

Comma 1, lettera c): La fissazione delle modalità di calcolo relativa all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017;

Comma 1, lettera d): la semplificazione, il rafforzamento e l'obbligatorietà delle procedure di mobilità del personale tra le pubbliche amministrazioni;

Comma 9: con esso viene rimodificato il comma 5 dell'articolo 5-septies, del decreto legislativo 165/2001 e ss.mm.ii., per ciò che attiene le visite fiscali al ai dipendenti pubblici in caso di assenza per malattia. Difatti, in sintesi, esso recita: "*...le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la con-*

dotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita". Questo primo passo lascia intendere una "discrezionalità" del Dirigente scolastico nella richiesta delle visite. Quali saranno le ricadute? Ai posteri l'ardua sentenza.

La norma evidenzia al contrario di quanto sopra riportato, invece, un obbligo: "...sin dal primo giorno", *solo quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Non più negli altri casi e né in caso di assenza di un solo giorno durante la settimana".*

Questa novella comporta un'ulteriore attenzione soprattutto per il personale amministrativo che di fronte ad una richiesta di assenza, dovrà essere attento a guardare se trattasi o meno di prefestivo o post-festivo. Continuare a fare il nostro lavoro, ormai è diventato una missione. Infine dovremo aspettare ancora un nuovo, per non dire ennesimo decreto da parte del Ministro Brunetta, in merito alle fasce di reperibilità. "*...Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilita' per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione. 5-ter.*

Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza e' giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione." Il presente passo non ha bisogno di alcun commento. In proposito si veda il contributo inerente alla circolare 10/2011 della Funzione Pubblica presente sul nostro sito.

Art. 18 -Interventi in materia previdenziale

Con il **comma 11 e successivi**, sono state introdotte disposizioni intese a chiarire la posizione previdenziale dei soggetti iscritti agli enti di diritto privato, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

In sintesi s'impone agli enti previdenziali privati di provvedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, all'adeguamento dei propri statuti e regolamenti, nell'ottica dell'obbligatorietà dell'imposizione contributiva a carico dei soggetti titolari di trattamento pensionistico che svolgono attività e il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali con percezione di redditi. Pertanto i soggetti già pensionati, ove svolgano attività professionale, dovranno essere assoggettati al versamento di un contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza, con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria da ciascun ente per i propri iscritti.

Il successivo **comma 12**, inoltre, con norma di interpretazione autentica, riconosce la loro esclusione dall'ambito di operatività dell'art. 2, comma 26 della l. 335 del 1995 e dal conseguente obbligo contributivo degli stessi alla gestione separata INPS. Si evidenzia, peraltro, che la disposizione contenuta nel comma 12, fa salvi i versamenti già effettuati alla citata gestione che non costituiranno oggetto di ripetizione e che saranno valorizzati nella posizione individuale.

Al contrario, saranno oggetto di restituzione, a seguito di domanda presentata dall'interessato, i contributi che erano stati eventualmente versati con espressa riserva di ripetizione. Questo aspetto interessa le scuole quando si ha a che fare con "esperti esterni" che si dovessero trovare in questa situazione, ai fini del calcolo, in particolar modo, quando gli importi sono onnicomprensivi.

Con il comma 22-ter, sono stati nuovamente revisionati i requisiti di età per il pensionamento. Viene rianticipato al 2013 il primo aumento (3 mesi) dell'età pensionabile legato all'aspettativa di vita. Il secondo aumento (4 mesi) è stato previsto a partire dal 2016. L'aumento dell'età pensionabile si applica a tutti (lavoratrici, lavoratori) e va ad agire sia ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia che di quella di anzianità. Si è intervenuto anche sulla cosiddetta "finestra mobile", anche se essa non riguarda la scuola per la quale rimane in vigore quanto previsto dal comma 9, art. 59, della legge 449/97, ovvero il collocamento a riposo avviene sempre dal 1° settembre di ogni anno e il requisito si intende soddisfatto aumentando il periodo temporale che va sino al 31 dicembre. Riportiamo di seguito due tabelle elaborate dalla FLC Scuola:

PENSIONE DI ANZIANITÀ			
ANNO	Età minima	Contributi minimi	Quota
2011	60	35	96
2012	60	35	96
2013	61 e 3 mesi	35	97 e 3 mesi
2014	61 e 3 mesi	35	97 e 3 mesi
2015	61 e 3 mesi	35	97 e 3 mesi
2016	61 e 7 mesi	35	97 e 7 mesi
2017	61 e 7 mesi	35	97 e 7 mesi
2018	61 e 7 mesi	35	97 e 7 mesi
2019	61 e 11 mesi	35	97 e 11 mesi

PENSIONE DI VECCHIAIA		
	Donne	Uomini
ANNO	ETÀ	ETÀ
2011	61	61
2012	65	65
2013	65 e 3 mesi	65 e 3 mesi
2014	65 e 3 mesi	65 e 3 mesi
2015	65 e 3 mesi	65 e 3 mesi
2016	65 e 7 mesi	65 e 7 mesi
2017	65 e 7 mesi	65 e 7 mesi
2018	65 e 7 mesi	65 e 7 mesi
2019	61 e 11 mesi	61 e 11 mesi

In virtù dell'art. 1 del decreto legge 13 agosto 2011, n°138, la prima tabella inerente alla pensione di anzianità deve intendersi modificata nel secondo rigo, in quanto la quota 97 e mesi 3 decorrerà dal 1/1/2012 e sono fatti salvi soltanto i diritti acquisiti da coloro che li avessero maturati prima del presente decreto legge o entro il 31/12/2011.
Secondo il comma 21 dello stesso articolo, scatta la cosiddetta "finestra mobile" anche per la scuola, tenuta precedentemente, dall'art.12 del D.L. 78/2010, convertito con modificazione in legge 122/2010 (in proposito si veda il nostro contributo in merito alla circolare INPDAP n°18 del 8/10/2010, ovviamente attualmente superata soltanto per ciò che riguarda l'esclusione del personale della scuola. Fermo restante che il collocamento a riposo, sarà disposto dall'anno successivo alla maturazione dei requisiti, restiamo, comunque, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell'INPDAP.

Ulteriori novità, ovviamente negative per i lavoratori, sono state introdotte dal comma 22 dell'articolo in esame per ciò che riguarda il TFS/TFR. In effetti è stato modificato il vecchio art.3,

comma 2, del D.L. 79/1997, convertito con modificazioni nella legge 140/97. In sintesi, coloro che saranno collocati a riposo dall'1/1/2012, visto che i requisiti sono fatti salvi entro il 31/12/2011, per limiti di età e per compiuto quarantennio, percepiranno il TFS/TFR, non più dopo tre mesi, ma bensì dopo sei mesi, mentre per coloro che si avvarranno dei requisiti di anzianità, dopo 24 mesi ed ovviamente, senza interessi.
Completato il quadro dell'art.1 con le novità che interessano la scuola, continuiamo l'analisi della legge 111/2011.
Restando in tema di collocamento a riposo, il **comma 17** ha previsto che qualsiasi richiesta di proroga oltre i limiti di età, sia solo e soltanto atto discrezionale dell'Amministrazione. Ciò dovrebbe far ritenere superato l'intero articolo 509 del decreto legislativo 297/94, in tema di richiesta di proroghe, in particolare i commi 2 e 3.
Il **comma 7** addossa ai lavoratori le responsabilità del "centro". Difatti se il MIUR non dovesse rispettare i risparmi previsti dall'equilibrio di bilancio, noi prenderemo la 13ª mensilità non più come avviene da anni, ma in tre quote e senza interessi, Anche questo non è più un diritto acquisito, purtroppo lo è solo per chi ci governa, visto che i tagli alla politica decorreranno, se è vero, dalla prossima legislatura, perché questi avevano acquisito il "diritto". Di fronte a tanto possiamo rimanere, solo e soltanto, senza parole.

Il **comma 24** ha previsto che, previa emanazione di un DPCM, saranno stabilite annualmente le date in cui dovranno ricadere le festività introdotte con legge dello Stato e non soggette al concordato con la Santa Sede, nonché quella del santo Patrono. In effetti esse potranno ricadere il venerdì precedente o il lunedì successivo o coincidenti con la stessa domenica. La *ratio* sottesa non è altro che quella di evitare dei "lunghi ponti".
Infine i dipendenti delle PP.AA., con esclusione dei magistrati, sono "tenuti", sulla base di esigenze tecniche, organizzative e produttive, con riferimento ai piani di performance e di razionalizzazione, ad effettuare la loro prestazione lavorativa presso altre sedi in ambito regionale. In assenza di appositi regolamenti contrattuali, decide la parte datoriale e ai sindacati ne dà solo informazione preventiva. Anche questa novità, non può che lasciarci sconcertati.

Art. 19 – Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica

Questo in particolare, è l'articolo a cui si faceva riferimento in premessa, che avrebbe avuto bisogno di una legge ordinamentale e non entrare in una "manovra di bilancio". Comunque, passiamo ad analizzare le varie novità che saranno brevemente riportate perché molto chiare, almeno nell'intento, e già praticabili dal prossimo settembre:

Con il comma 1 è stato stabilito che l'ANSAS debba avviare un percorso di reclutamento con assunzioni dal 1° settembre 2012. Tutti i docenti in servizio presso l'ANSAS dovranno rientrare nelle scuole, in servizio attivo. Dalla stessa data l'ANSAS è soppresso e viene ripristinato l'ex INDIRE con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare. In effetti viene abrogato quanto previsto dall'ex Ministro Fioroni con la Finanziaria del 2007.

Con il comma 4 è stato stabilito che dal 1° settembre 2011, al fine di garantire la continuità didattica, le scuole dell'infanzia, quelle primarie e le secondarie di primo grado, siano aggregate in **istituti comprensivi**: ciò comporta la soppressione delle Direzioni didattiche e delle ex scuole medie, purché il numero degli alunni sia superiore a 1000, per acquisire personalità giuridica e autonomia. Il numero è ridotto a 500 per le scuole ubicate nelle piccole isole, nei comuni di montagna e nelle aree geografiche con particolarità linguistiche.

La prima domanda non possiamo non formularla: tutto questo non è simile a quanto aveva previsto il Ministro Berlinguer con la legge di riforma dei cosiddetti "cicli" (legge 30/2000, abrogata dalla legge 53 – Moratti – del 2003)?

Con il comma 5 è stato disposto che le istituzioni scolastiche con meno di 500 alunni, ridotto a 300 per le scuole ubicate nelle aree di cui al comma precedente, non potranno più avere un Dirigente scolastico titolare, ma solo un reggente. La seconda domanda sorge spontanea: è stato valutato cosa potrà significare per una scuola non avere un dirigente titolare, soprattutto per quelle sparse con tanti piccoli plessi su vaste aree? Il dirigente su più scuole servirà solo per fir-

mare gli atti burocratici? Gli atti saranno preparati da chi? Chi pagherà questi dirigenti, visto che non potranno neanche contare sulla figura del vicario (*vedi articolo successivo*)? Laddove la norma lo dovesse consentire, come saranno retribuiti? Ai posteri l'ardua sentenza.

Con il comma 6 viene abrogato il comma 4 dell'art. 459 del decreto legislativo 297/94, come già modificato dal comma 88, dell'art.3 della legge 350/2003. In effetti sparisce la riduzione di un quinto delle classi al fine di avere l'esonero o il semiesonero per uno dei collaboratori del dirigente scolastico. In effetti il nuovo testo coordinato di queste norme è il seguente:

Art. 459 D.L.vo 297/94, modificato dall'art.3, comma 88, della legge 350/2003 e dall'art.19, comma 6, della legge 111/2011 - Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie

1. I docenti che, eletti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera h), siano incaricati di sostituire il direttore didattico o il preside in caso di assenza o impedimento, possono ottenere, da parte del provveditore agli studi, l'autorizzazione all'esonero o al semiesonero dall'insegnamento.

Nuovo testo introdotto dalla legge 350/2003
«Art. 459. - (Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie)

1. Nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola, di cui all'accordo del 24 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.188 del 14 agosto 2003, può essere disposto l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi da 2 a 5.

I docenti di scuola dell'infanzia ed elementare possono ottenere l'esonero quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi.
I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono ottenere l'esonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno quaranta classi.

Abrogato dall'art.19, comma 6, della legge 111/2011

Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate, fermi restando i criteri sopra indicati, l'esonero o il semiesonero può essere disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle predette sezioni staccate o sedi coordinate, anche se essi non siano tra i docenti individuati ai sensi del comma 1».
Alla luce del nuovo testo, i parametri sono solo e soltanto 55 classi per l'esonero totale e di 40 per il semiesonero.

Il comma 11 si è preoccupato di disciplinare gli organici dei docenti di sostegno, stabilendo che esso può essere assegnato anche per reti di scuole. A questa tipologia di docenti dovrà essere data priorità nelle attività di formazione. Infine le commissioni mediche che stabiliscono il numero di ore da assegnare all'alunno diversamente abile, dovranno essere integrate da un rappresentante dell'INPS.

Con il comma 12, dopo tanti interventi legislativi e contratti integrativi, si è arrivati alla definizione radicale del personale inidoneo. In effetti questo personale avrà due possibilità:

avanzare istanza per essere inserito a tutti gli effetti nell'organico del profilo professionale di Assistente Amministrativo;

essere soggetto, in alternativa al requisito del punto 1, alla mobilità intercompartimentale.

Necessitano domande in proposito? Il rispetto per questa tipologia di personale impone il silenzio per una questione di etica morale e professionale. Un'altra "offesa" al lavoro svolto nelle segreterie scolastiche e non certamente perché il personale inidoneo non sia idoneo, ci mancherebbe altro. Senza contare, poi, che queste persone saranno anche penalizzate dal punto di vista economico. Saranno inquadrati nei profili ATA con differenziale stipendio calcolato come assegno *ad personam* riassorbibile.

Forse sarebbe stato più giusto creare anche la terza alternativa: un abbuono con possibilità del collo-

camento a riposo. Speriamo in un ripensamento.

Riteniamo opportuno aggiungere che qualche USR aveva già preso delle iniziative, ma è intervenuto il Direttore generale del personale scolastico presso il MIUR, Dott. Luciano Chiappetta, che con una propria nota ha fornito indicazioni ai Direttori generali dei vari UU.SS.RR, che recita: " *(...) Si coglie l'occasione, infine, per comunicare che a breve si provvederà: (...)- a diramare le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 19, commi 12 e 13, del citato decreto legge 6 luglio 2011, n.98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, (entrata in vigore il 17 luglio) in ordine alla collocazione del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo per motivi di salute (a domanda, nei ruoli del personale ATA, e d'ufficio, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni per mobilità intercompartimentale, previa individuazione delle pubbliche amministrazioni destinatarie del predetto personale, da effettuarsi con Decreto interministeriale da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa)."*

Un'ultima considerazione in merito a questo articolo: esso è stato approvato nella forma originaria prevista dal decreto legge, senza che nessuno si preoccupasse di suggerire alcuna modifica.

"Quante vicende, tante domande", scriveva Bertolt Brecht, in *"Tebe dalle sette Porte"*. Risponderà mai, qualcuno alle nostre domande? Ancora una volta ai posteri l'ardua sentenza.

Art. 29 – Liberalizzazione del collocamento e dei servizi

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Regimi particolari di autorizzazione) - 1.

Sono autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione: a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari,a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio; - In merito a questo passo aspettiamo delle disposizioni applicative, al fine di capire effettivamente cosa fare come scuole.

Art. 37 – Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie

Il comma 6 ha stabilito che... *"in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente,* ***il contributo dovuto e' di euro 600****. I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove."*. Questo passo viene riportato solo per conoscenza.

A conclusione di questa breve analisi, di certo non esaustiva, ci si permetta di riportare quanto letto in un recente articolo del **prof. Drago**, che, a nostro avviso, giustamente fa riferimento ad un bellissimo ed appropriato passo del prof. Sabino Cassese, tratto da un suo recente libro: *"...Tutto ciò ha una ragione profonda nella storia della nostra amministrazione debole e insieme autoritaria, onnipotente e insieme disarmata, irresponsabile e complice..."*, erede di un passato, che vale la pena richiamare, come fa autorevolmente **Sabino Cassese**:

"Il Ventennio fascista lascia all'Italia del secondo dopoguerra, almeno fino agli anni '90 del XX secolo, una sfera pubblica di grandi proporzioni; uno stato produttore di servizi e di beni, con un ruolo sociale dominante, i cui interessi vanno ad intrecciarsi con quasi ogni aspetto della vita civile del Paese; un'amministrazione pubblica che legifera, giudica, amministra, esegue, negozia tutto insieme. L'idea del fascismo come parentesi, di una cesura netta tra periodo fascista e Italia repubblicana, dunque, è errata. O, meglio, corrisponde più a un bisogno dei contemporanei di stabilire una distanza tra il fascismo e se stessi, che alla realtà dei fatti"

(Cassese, *Lo Stato fascista*, Bologna, 2010, pag.24).